

RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Nella presente relazione sono analizzate le disposizioni legislative concernenti i vincoli di finanza pubblica per gli Atenei, che hanno orientato la redazione del bilancio 2014, le modalità di determinazione del Fondo di Finanziamento Ordinario e delle tasse e contributi universitari, la stima del disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio in chiusura e l'analisi di talune potenziali obbligazioni di pagamento, non coperte dagli attuali stanziamenti di bilancio, per le quali si è reso necessario, come più avanti si argomenterà, istituire un apposito accantonamento per rischi ed oneri.

Per il triennio 2013 - 2015, per le Università continuano ad applicarsi - così come previsto dall'art. 1, comma 116, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - le disposizioni di cui all'art. 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di fabbisogno finanziario. A tal riguardo, si precisa che l'art. 10 dell'attuale disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, come approvato dalla Camera dei Deputati, stabilisce che, in considerazione dell'adozione del bilancio unico di Ateneo, *"il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013"*.

Tra i limiti specificatamente riferiti alle Università, si evidenzia quello relativo alla contribuzione universitaria, inizialmente definito dal DPR 25 luglio 1997, n. 306 e successivamente modificato dalla Legge 6 luglio 2012, n. 95 e il limite massimo per le spese di personale e per l'indebitamento di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Il documento contiene una sezione preliminare che riassume opportune precisazioni inerenti le modalità di determinazione del disavanzo presunto di amministrazione, l'iscrizione previsionale del Fondo di Finanziamento Ordinario e delle entrate derivanti da tasse e contributi studenteschi. Secondo quanto riportato nelle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si sono succedute negli ultimi anni, apposite sezioni dedicate riepilogano i versamenti che saranno effettuati nel corso dell'esercizio 2014 al Bilancio dello Stato, a valere sui risparmi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Come noto, già a decorrere dal 1° gennaio 2013, questa Amministrazione, anticipando i tempi previsti dal D. Lgs. 18/2012, ha adottato il Bilancio Unico di Ateneo. Il procedimento di consolidamento dei dati dei Dipartimenti e Centri Interuniversitari è avvenuto mediante l'iscrizione, da parte delle strutture decentrate, delle previsioni di pura competenza e cassa per l'anno 2014 e delle rispettive quote di avanzo di amministrazione e di cassa presunte al 31.12.2013.

Per consentire alle strutture decentrate le iscrizioni dei predetti valori mediante apposito automatismo del *software* di contabilità, con nota prot. n. 78302 del 29/11/2013, a firma del Direttore Generale, i Dipartimenti e Centri Interuniversitari, sono stati invitati a:

- iscrivere gli accertamenti necessari alla chiusura del fondo economale;
- operare la puntuale verifica delle entrate accertate, provvedendo a contabilizzare gli accertamenti relativi alle entrate per le quali sussistono i relativi presupposti giuridico-contabili per la relativa iscrizione;
- annullare gli accantonamenti in essere non ancora impegnati e portare alla fase dell'impegno quelli per i quali sussistono i relativi presupposti (obbligazioni di pagamento giuridicamente perfezionate e certezza del creditore);
- ridurre le previsioni di entrata a quanto effettivamente accertato, adeguando conseguentemente le previsioni di spesa sui Capitoli/Upb corrispondenti;
- stornare le giacenze in essere sui capitoli transitori di spesa (107010 e 203010) sui pertinenti capitoli per natura.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Si precisa che le partite contabili di competenza delle gestioni dipartimentali, in corso di rilevazione nell'ambito dell'adottando Bilancio Unico, non determineranno variazione del risultato di esercizio del bilancio autonomo di Ateneo, in quanto aventi natura di partite finalizzate e pertanto ad effetto neutro.

Determinazione presunta del disavanzo di Amministrazione

La stima del presunto disavanzo di amministrazione dell'esercizio in corso, riferito al bilancio autonomo dell'Ateneo, è stata prudenzialmente determinata nella misura di Euro 25.600.000,00.

Dall'esame delle previsioni di entrata e di spesa dell'esercizio 2013, possono stimarsi le seguenti maggiori/minori entrate e le principali minori spese rispetto alle previsioni iniziali:

STIMA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2013	
	Maggiori (+)/Minori (-) Entrate rispetto alla previsione iniziale 2013
Tasse e contributi corsi di laurea Cap. 101010 - 101090	- 750.000,00
Cap. 101170 Fondo di Finanziamento Ordinario 2013 (di cui 300.082,00 FFO 2012 da accertare nell'ambito del bilancio di previsione 2013 in conseguenza della tardiva assegnazione da parte del MIUR rispetto al conto consuntivo 2012 - Nota prot. n. 16420 del 24/07/2013) *** (si veda tabella sotto riportata)	1.487.221,75
Cap. 101020 Programmazione sviluppo universitario (quota ad oggi non assegnata)	- 250.000,00
Cap. 103010 Minori incassi società di gestione distributori cibo e bevande per avvio postumo del servizio (dall'1/4/2013 piuttosto che dall'1/1/2013)	- 185.000,00
Cap. 102060 Assegnazioni post laurea, al netto di Euro 160.000 quota previsione assegni di ricerca non ancora oggetto di assegnazione ministeriale.	385.151,45
Cap. 103035 Contributo per la partecipazione ai TFA ed ai corsi a numero programmato	280.000,00
Cap. 105030 Recupero e rimborsi diversi	210.000,00
Cap. 106010 Indennità di mora	65.000,00
Cap. 201010 Alienazione di immobili e diritti reali	- 33.289.000,00
TOTALE minori entrate rispetto alle previsioni iniziali (A)	- 32.046.626,80

	Minori spese rispetto alla previsione iniziale 2013
Cap. 101020 Retribuzione Docenti	250.000,00
Cap. 101020 Retribuzione Ricercatori	420.000,00
Cap. 101030 Retribuzione Personale tecnico amministrativo	250.000,00
Cap. 201160 Acquisto attrezzature informatiche budget C.S.I.	50.000,00
Cap. 102350 Cancelleria e stampati	20.000,00
Cap. 102420 Licenze Software (compreso Euro 54.300,00 res. pass. da eliminare 2011)	102.300,00
Cap. 102470 Spese di assicurazione	80.000,00
Cap. 102550 Consumo di acqua e canone fogna	75.000,00
Cap. 106090 Fondo Residui Perenti	4.850.000,00
Cap. 102160 Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso	70.000,00
Cap. 102610 Smaltimento rifiuti speciali e tossico-nocivi	280.000,00
TOTALE minori spese rispetto alle previsioni iniziali (B)	6.447.300,00

A + B (Disavanzo Presunto di Amministrazione 2013)	- 25.599.326,80
---	------------------------

*** Stima maggiore assegnazione FFO 2013 ai sensi dell'art. 3 del D.M. 700 dell'8/8/2013

A	FFO 2012 (PROPER)	193.403.044,00
B	Riduzione 5% ai sensi dell'art. 3, del D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013	9.670.152,20
C	Quota presunta 2013 prudenziale (A - B)	183.732.891,80
D	Previsione 2013	182.545.752,05
E	Presunta maggiore assegnazione 2013 (C - D)	1.187.139,75
F	Quota FFO 2012 da accertare a valere sul F.F.O. 2013 (Nota MIUR 16420 DEL 24/7/2013)	300.082,00
G	Maggiore assegnazione 2013 (E + F)	1.487.221,75

Il predetto risultato non tiene conto dell'avanzo vincolato riveniente dalle economie vincolate dell'amministrazione centrale, oggetto di riporto sul conto della competenza dell'esercizio 2014, in corso di rilevazione. Anche queste ultime, al pari dell'avanzo vincolato delle strutture decentrate, non determineranno variazione del risultato di esercizio del bilancio autonomo di Ateneo, in quanto aventi natura di partite finalizzate.

Tasse e contributi universitari

La previsione 2014 relativa a tasse e contributi (Capp. di entrata 101010 e 101090) è stata formulata sulla base di n. 53.269 iscrizioni e immatricolazioni, registrate per l'A.A. 2012/2013. Il relativo gettito è stato iscritto in bilancio con una prudenziale riduzione del 2,5%, tenuto conto della flessione delle immatricolazioni/iscrizioni che potrebbe determinarsi per l'anno accademico 2013/2014. Ove tale flessione non dovesse determinarsi, potranno registrarsi maggiori entrate, che concorreranno al miglioramento del risultato di amministrazione.

Si ritiene di poter confermare la previsione in argomento anche per i successivi anni 2015 e 2016 del bilancio triennale, come ridotta della predetta quota prudenziale del 2,5% rispetto all'anno accademico 2012/2013. A fronte di tali previsioni, potranno registrarsi maggiori entrate in relazione al previsto rafforzamento delle attività di verifica delle dichiarazioni ISEEU. Nel corso dell'anno 2014 è, infatti, programmata la stipula di apposito protocollo di intesa con la Guardia di Finanza e con l'ADISU, con l'obiettivo di individuare possibili fenomeni di evasione contributiva. Di seguito si riporta il confronto tra tasse e contributi accertati nell'ambito dell'ultimo conto consuntivo approvato (anno 2012) e l'ammontare delle previsioni di tasse e contributi universitari prudenzialmente stimate per l'esercizio 2014.

	Conto consuntivo 2012	Previsione 2014	Differenza
Cap. 101010 "Tasse corsi di laurea e diplomi universitari	11.786.102,98	11.098.594,00	- 687.508,98
Cap. 101090 "Contributi corsi di laurea e diplomi universitari"	22.834.768,57	22.237.396,00	- 597.372,57
Totali	34.620.871,55	33.335.990,00	- 1.284.881,55

Rapporto tra Entrate Contributive e FFO

Come noto, l'art. 5, comma 1, del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306(1), stabiliva che il gettito complessivo della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari non dovesse superare il 20% dell'importo che ciascun Ateneo riceveva a titolo di Fondo di Finanziamento Ordinario.

Questo Ateneo, tenuto conto delle difficoltà che i nostri studenti devono affrontare per intraprendere con serenità il proprio percorso di studi universitari, in particolare nell'attuale fase depressiva del Paese, caratterizzata da elevata pressione fiscale a carico di famiglie e lavoratori e da scarse prospettive occupazionali, **ha da sempre rispettato il predetto limite del 20%**, peraltro nella consapevolezza della necessità del rispetto della cogente normativa di riferimento.

La tabella di seguito riportata dimostra l'esito dell'applicazione della citata norma sul bilancio di previsione 2014.

A	Cap. 101010 "Tasse corsi di laurea"	11.098.594,00
B	Cap. 101090 "Contributi corsi di laurea"	22.237.396,00
C	Totale (A + B)	33.335.990,00
D	Cap. 105010 (USCITE) "Rimborso tasse e contributi universitari".	820.000,00
E	Totale tasse e contributi al netto rimborsi (C - D)	32.515.990,00
F	Fondo di Finanziamento Ordinario 2014	184.387.331,02
Rapporto tasse e contributi/FFO (E/F)		17,63%

Si specifica, tuttavia, che la percentuale sopra indicata risulta **sovrastimata**, tenuto conto degli abbattimenti previsti dalla modifica apportata alla determinazione del limite alla contribuzione dall'art. 7, comma 42, della Legge 6 luglio 2012, n. 95 (2) ("*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*"), il quale ha stabilito che tra gli importi della contribuzione studentesca non vadano considerati quelli derivanti dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio.

Si deve, tuttavia, rilevare come, ancor prima dell'entrata in vigore della predetta norma, ben trentatré Atenei, nella maggior parte dei casi del nord del Paese, anche a causa della progressiva riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario, abbiano abbondantemente superato, già dall'anno 2011, il limite imposto, sfiorando, in taluni casi, la percentuale del 37%.

1 "Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

2 "All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "contribuzione studentesca" sono inserite le seguenti "degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello";

Tanto ha dato luogo, come nel caso dell'Università di Pavia, a pronunce giurisdizionali di condanna al risarcimento, a favore degli studenti, degli importi indebitamente richiesti, al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti ed alla restituzione del contributo unificato (T.A.R. Lombardia, sezione terza, sentenza n. 1073 del 26/04/2013).

Si deve, in questa sede, osservare come la questione degli atenei pubblici, che in Italia hanno preteso una tassazione universitaria fuorilegge, non sia stata invece trattata con altrettanto rigore dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, allorché si è trattato di determinare, per l'anno 2012, l'indicatore del limite massimo del contingente dei punti organico assegnato a ciascuna sede universitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 49/2012 (rapporto tra spese di personale e somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari del 2011!).

E così, come più avanti si avrà modo di argomentare, nell'ambito del limitato contingente nazionale di punti organico a favore del sistema universitario, introdotto dall'art. 7, comma 42, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, *“corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno”* 2011, gli Atenei che, nello stesso anno, hanno violato il limite di legge in materia di imposizione contributiva, ampliando il denominatore dell'indicatore assunzionale, hanno inopinatamente potuto fruire di un più consistente contingente di punti organico, a discapito delle Università, in particolare del meridione, che, invece, sono state rispettose della Legge.

Rapporto ex art. 5 D.LGS. 29 marzo 2012, n.49

L'art. 5, comma 4, lettera e) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha statuito, per il conseguimento degli obiettivi di qualità e di efficienza del sistema universitario, di determinare "un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata". Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (recante la "disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei") ha introdotto importanti novità gestionali, quali l'obbligo, dall'anno 2014, di un piano economico finanziario triennale (art. 3), la programmazione triennale per l'assunzione di personale a partire dal triennio 2013-2015 (art. 4), il limite massimo per le spese per il personale (art. 5) e per l'indebitamento (art. 6) e le modalità mediante le quali perseguire la sostenibilità finanziaria dei bilanci degli atenei mediante una graduazione delle possibilità di reclutamento che tengano conto dei limiti stabiliti dagli artt. 5 e 6.

In particolare, il comma 6, dell'art. 5, stabilisce che il limite massimo dell'indicatore per le spese per il personale è pari all'80% delle entrate annuali costituite dai contributi statali per il funzionamento e dalle tasse, soprattasse e contributi universitari. Per spese di personale si intende la somma algebrica delle spese sostenute dall'ateneo, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati (supportate da norme, accordi o convenzioni approvate dal consiglio di amministrazione), finalizzati alla copertura del costo quindicennale del personale docente di ruolo e ricercatore a tempo determinato, per il personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato e per contratti di insegnamento. Per contributi per il funzionamento si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del Fondo per il Finanziamento Ordinario, del Fondo per la Programmazione del sistema universitario (per la quota non vincolata nella destinazione) e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, ad eccezione delle tasse riscosse per conto terzi; tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.

Come noto, per l'Ateneo barese, nel quale il numero di punti organico corrispondente ai **cessati** dell'anno 2012 è stato pari ad **82,70**, l'effettiva **assegnazione**, disposta dal MIUR per l'anno 2013, è stata pari a **5,67** punti organico. Il *turn-over* che l'Ateneo barese potrà assicurare per l'anno 2013 (peraltro ormai ad anno quasi concluso) sarà solo del 6,85% delle cessazioni verificatesi nel 2012. Tanto, pur a fronte del sensibile miglioramento registrato nell'ultimo anno, sia con riferimento all'indicatore delle spese di personale di cui al D. Lgs. 49/2012 (da 84,61% del 2011 a 80,58% del 2012), che con riferimento all'Indicatore relativo alla situazione economica finanziaria (ISEF), da 0,97 del 2011 ad 1,02 del 2012.

Per maggiore evidenza, di seguito si riporta, per gli anni 2012 e 2013, la situazione dei punti organico effettivi rivenienti dalle cessazioni dell'anno precedente, il numero di punti organico relativo al *turn over* del 20%, il numero di punti organico effettivamente assegnato e l'indicatore ISEF per gli stessi anni.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Situazione Punti Organico 2012				
P.O. CESSATI anno 2011	20% P.O. cessati anno 2011	P.O. ASSEGNATI dal MIUR per l'anno 2012	% P.O. assegnati rispetto ai P.O. dei cessati dell'anno precedente	ISEF 2011
82,30	16,46	9,88	12,00%	0,97

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Situazione Punti Organico 2013				
P.O. CESSATI anno 2012	20% P.O. cessati anno 2012	P.O. ASSEGNATI dal MIUR per l'anno 2013	% P.O. assegnati rispetto ai P.O. dei cessati dell'anno precedente	ISEF 2012
82,70	16,54	5,67	6,86%	1,02

Come è possibile ricavare dalle tabelle sopra riportate, a fronte di un numero di **cessazioni**, espresse in punti organico, verificatesi negli anni 2011 e 2012, pari a **165**, il numero di **assunzioni** riconosciuto all'Ateneo barese per gli anni 2012 e 2013 è pari a soli **15,55** punti organico. Tanto - giova evidenziare - **anche tenuto conto del blocco delle assunzioni che la normativa aveva già imposto nei precedenti anni 2010 e 2011.**

Se questa modalità di calcolo sarà confermata anche per i prossimi anni, pur con un *turn-over* complessivo di sistema superiore (al 50% per i prossimi due anni), numerose Università meridionali, che quest'anno sono state assoggettate a pesanti sottrazioni di punti organico, continueranno a subire ulteriori, drastiche decurtazioni anche in futuro. Tanto continuerà a verificarsi, come sopra delineato, a favore degli altri Atenei (spesso settentrionali), ai quali, come già avvenuto per l'anno in corso, sarà offerta l'opportunità di assumere, talvolta anche in misura maggiore dei propri cessati dell'anno precedente (si vedano, a mero titolo di esempio, i punti organico assegnati per il 2013 alla Scuola Superiore Sant'Anna), potendo attingere dai pensionamenti delle Università penalizzate.

Con nota prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha precisato che **“con l'obiettivo di agevolare gli Atenei nella programmazione del personale 2013 – 2015 e tenendo conto che per gli anni 2014 – 2015 il sistema universitario potrà beneficiare del 50% del turn over di sistema, si anticipa che ogni ateneo potrà procedere, già dal mese di gennaio 2014, ad impiegare una quantità di punti organico corrispondente alle soglie minime previste dall'art. 7, del D. Lgs. 49/2012”, pari al 20% per l'Ateneo barese.**

Si precisa che la stima dei punti organico del personale cessato nel corso del corrente anno è pari a circa 50. Pertanto, a decorrere dal mese di gennaio 2014, l'Ateneo barese potrà procedere ad un numero di assunzioni corrispondente a circa 10 punti organico (20%).

Si deve precisare, a tal riguardo, che per quanto attiene alle spese del personale di ruolo, in assenza dell'adozione del provvedimento relativo al fabbisogno triennale del personale

anche per gli esercizi 2014 e 2015, le relative previsioni di tali esercizi tengono conto delle unità di personale sulle quali la commissione preposta alla programmazione triennale del relativo fabbisogno e, successivamente, il Senato Accademico, hanno espresso il proprio parere favorevole, sebbene limitatamente alla quota di punti organico del solo anno in corso (5,67 P.O.).

Nelle more delle prescritte determinazioni in ordine agli anni 2014 e 2015, stante l'improcrastinabile esigenza di adempiere alla redazione del bilancio - la cui predisposizione, ai sensi dell'art 3, comma 2, del D. Lgs. 49/2012, sarebbe dovuta essere successiva alla programmazione del fabbisogno di personale anche per tali anni - si è provveduto ad iscrivere, tra le previsioni di spesa, le ulteriori ipotesi di reclutamento già deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nel mese di febbraio 2013.



Resta inteso che **l'eventuale assunzione o l'indizione di procedure concorsuali, già a far tempo dal mese di gennaio 2014, di unità di personale nei limiti del predetto contingente di circa 10 P.O., sarà subordinata all'adozione del provvedimento relativo al fabbisogno di personale anche per tale anno.** Nell'ipotesi in cui tanto non avverrà entro la fine del 2013, il rinvio, in particolare, dell'assunzione di tali unità di personale, rispetto alla predetta data del 1° gennaio 2014 prevista in bilancio, potrà far maturare economie di spesa e, a tale titolo, concorrerà al miglioramento del risultato di amministrazione.

Come richiesto dal Consiglio di Amministrazione, si coglie, infine, l'occasione per riportare, di seguito, il confronto della spesa del personale di comparto di questo Ateneo con altre realtà universitarie, rilevata dalla omogenea redazione dei conti consuntivi MIUR per l'anno 2012.


Anno 2012 - Costi fissi di personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori linguistici (dati consuntivi MIUR 2012)						
Università 2012	Numero Studenti A.A. 2011- 2012	Numero dirigenti Anno 2012	personale docente Anno 2012	Costi personale dirigente di ruolo (competenze <u>FISSE</u> in €) Siope 1112	Costi personale tecn-amm (competenze <u>FISSE</u> in €) Siope 1113	Costi collaboratori linguistici (competenze <u>FISSE</u> in €) Siope 1114
Bari	56.305	6	1.542	318.743	40.216.631	831.016
Bologna	82.363	14	2.790	1.110.813	70.723.510	2.246.717
Catania	51.172	15	1.433	1.029.671	22.405.569	1.388.668
Firenze	53.222	9	1.746	368.974	38.074.215	2.650.078
Milano Studi	58.440	12	2.099	720.459	44.877.924	1.187.041
Napoli Federico II	84.320	8	2.527	690.627	78.137.240	485.200
Padova	59.317	8	2.135	410.483	53.006.441	981.724
Palermo	52.181	6	1.727	307.257	46.959.785	1.313.557
Pisa	49.336	5	1.552	301.574	34.931.445	1.455.820
Roma Sapienza	113.040	11	4.018	488.850	110.555.566	1.924.708
Torino	63.107	11	2.093	725.999	45.833.351	1.765.887
Valore Medio				588.495	53.247.425	1.475.492

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Università Consuntivi 2012	Numero Studenti A.A. 2011- 2012	Numero dirigenti Anno 2012	personale docente Anno 2012	Costo personale dirigente/ Studente (€)	Costo personale tecn-amm/ Studente (€)	Costo collaboratori linguistici/ Studente (€)
Bari	56.305	6	1.542	5,7	714	14,8
Bologna	82.363	14	2.790	13,5	859	27,3
Catania	51.172	15	1.433	20,1	438	27,1
Firenze	53.222	9	1.746	6,9	715	49,8
Milano Studi	58.440	12	2.099	12,3	768	20,3
Napoli Federico II	84.320	8	2.527	8,2	927	5,8
Padova	59.317	8	2.135	6,9	894	16,6
Palermo	52.181	6	1.727	5,9	900	25,2
Pisa	49.336	5	1.552	6,1	708	29,5
Roma Sapienza	113.040	11	4.018	4,3	978	17,0
Torino	63.107	11	2.093	11,5	726	28,0
Val MEDIO				9,2	784	24



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE



Iscrizione del Fondo per il Finanziamento Ordinario 2014

In assenza della comunicazione, da parte del MIUR, dell'assegnazione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno in corso (con nota prot. n. 21385 del 17/10/2013, è stata comunicata la sola quota base, pari ad Euro 159.937.527,00, al netto della quota premiale e delle quote aventi vincolo di destinazione), lo stesso è stato iscritto nel bilancio 2014 come di seguito rappresentato.

L'assegnazione definitiva relativa all'anno 2012 (Euro 193.403.044,00) è stata ridotta del 5%, **pari alla misura massima della decurtazione che il fondo potrebbe subire per l'anno 2013**, giusta art. 3, del D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013, ai sensi del quale "al termine delle assegnazioni che saranno attribuite ai sensi del presente articolo, di quanto assegnato alle Università secondo quanto previsto dai precedenti articoli e delle assegnazioni relative al piano straordinario per la chiamata di professori di II fascia, si dispone che:

a) a ciascun ateneo non potrà comunque essere disposta una assegnazione del FFO superiore a quella dell'anno 2012;

b) a ciascun ateneo dovrà comunque essere assicurata una assegnazione del FFO tale da ricondurre l'entità delle eventuali minori assegnazioni rispetto all'anno 2012 **non superiore al - 5,0%.**"

Al relativo risultato (Euro 183.732.891,80) è stata prudenzialmente applicata l'ulteriore riduzione dell'1,8% prevista a livello di sistema.

A	FFO 2012 (PROPER)	193.403.044,00
B	Riduzione 5% ai sensi dell'art. 3, del D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013	9.670.152,20
C	Quota al netto della riduzione del 5% (A - B)	183.732.891,80
D	Ulteriore riduzione dell'1,8% (1,8% di C)	3.307.191,80
E	Quota base presunta FFO 2014 (C - D)	180.425.700,00

Pur in presenza del ritardo perpetuato dal MIUR nella comunicazione del finanziamento ordinario per l'anno corrente, il processo di determinazione del Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2014 è stato improntato su una stima prudenziale, **non considerando l'incremento previsto dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2014**. Al riguardo, con nota del 22 ottobre 2013, il Capo del Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per la Ricerca del MIUR, dott. Marco Mancini, ha comunicato, al Presidente della CRUI, che nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 è previsto un incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università di 150 milioni, cui si aggiungono 21,4 milioni già previsti dall'art. 58, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. Il Fondo di Finanziamento Ordinario 2014 potrà passare, pertanto, da Euro 6.574 mln di euro a 6.745,4 mln di euro per il sistema universitario, con un incremento di Euro 171,4 milioni (per il 2013 il Fondo di Finanziamento Ordinario è stato quantificato nella misura di Euro 6.694,00 mln).

Alla predetta quota base, stimata nella misura di Euro 180.425.700,00, sono state, inoltre, aggiunte le quote di cui all'art. 60 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, fino all'anno in corso oggetto di separato finanziamento rispetto al Fondo di Finanziamento Ordinario. Tali quote, sono quelle che di seguito si evidenziano:

- Euro 245.677,67 stima assegnazione quota assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 5 del D.M. 198/2003, calcolata sulla base della media delle medesime assegnazioni disposte per gli anni 2010 (Euro 345.599,00), 2011 (Euro 190.710,00) e 2012 (Euro 200.724,00)
- Euro 3.715.953,35 stima assegnazione quota borse di studio post laurea di cui alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, calcolata sulla base della media delle medesime assegnazioni disposte per gli anni 2010 (Euro 3.796.806,73), 2011 (Euro 3.626.660,96) e 2012 (Euro 3.724.392,36). Si precisa che l'assegnazione a tale titolo per l'anno in corso è stata pari ad Euro 3.908.952,00.

Non si è ritenuto, in questa sede, di iscrivere alcuna previsione di entrata relativa alle seguenti, ulteriori assegnazioni che, ai sensi dell'art. 60 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, confluiranno, a decorrere dal 2014, nel Fondo di Finanziamento Ordinario: **a)** fondo sostegno giovani di cui all'art. 4 del D.M. 198/2003 relativo al rimborso tasse corsi di laurea scientifici (assegnazione 2012: Euro 73.776,65); **b)** fondo di cui all'art. 2 del DM 198/2003 relativo all'incentivazione delle attività di tutorato e attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (assegnazione 2012: Euro 262.908,00); **c)** fondo mobilità internazionale studenti Socrates Erasmus (assegnazione 2012: Euro 174.537,00); **d)** fondo Sostegno Giovani D.M. 198 art. 3, relativo alla borse di studio aggiuntive per dottorati di ricerca (assegnazione 2012: Euro 673.629,00). Attesa l'eventuale natura vincolata di tali quote (il predetto provvedimento di legge, nel disporre il relativo assorbimento nel Fondo di Finanziamento Ordinario, non precisa inequivocabilmente se le stesse manterranno l'originario, medesimo vincolo di destinazione) si provvederà ad iscrivere la relativa previsione con successivi provvedimenti di variazione di bilancio.

Non si ritiene, inoltre, di indicare alcuna previsione relativa alla quota 2014 del fondo per la "programmazione" triennale **2013 - 2014**, oggetto di assegnazione, a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario, ai sensi della richiamata norma. Tanto poiché non è stata ancora avviata, da parte del MIUR, la rilevazione e la valutazione degli specifici programmi delle Università, sebbene anche riferita all'anno 2013, ormai quasi giunto a conclusione.

Per gli anni 2015 e 2016 del bilancio triennale, si propone, infine, di conservare il medesimo importo del 2014, **in assenza di una sia pur sommaria programmazione, su base triennale, dell'entità e dei criteri di distribuzione** del fondo per tali anni. Tale persistente anomalia di sistema si determina pur a fronte dell'impegno, reiteratamente dichiarato dal Governo, di rendere le comunicazioni di assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario più tempestive (come sopra evidenziato, ad oggi non si conosce ancora l'entità dell'assegnazione premiale per l'anno in corso) e nell'ottica di una programmazione triennale (si veda la nota del Ministro dell'Università prot. n. 11993 del 30/12/2011 e, da ultimo, il testo dell'audizione del Ministro Maria Chiara Carrozza tenutasi nel corso del corrente anno presso le Commissioni riunite di Camera e Senato). Tale anomalia continua a perpetuarsi pur a fronte della particolare enfasi che la recente normativa in materia di contabilità (in particolare il D Lgs. 18/2012) attribuisce alla programmazione triennale degli Atenei. Si precisa, infine, che nell'anno 2008 il fondo era stato assegnato nella misura di Euro 217.457.214,00 e che ulteriori riduzioni da parte del governo nei prossimi anni potrebbero determinare, come il precedente Ministro Profumo aveva testualmente dichiarato agli organi di stampa, *"il rischio di default di più della metà degli Atenei italiani"*.

Nel corso del proprio recente intervento presso la Camera dei Deputati, sulla situazione politica generale del Paese, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato: *“abbiamo riportato e vogliamo rimettere l’istruzione e la ricerca in cima alle priorità, prima con il decreto <<l’istruzione riparte>> e, nei prossimi mesi, con tre impegni concreti. Anzitutto, un piano da attuare entro marzo, di interventi per rilanciare l’università e la ricerca, mettendo al centro studenti e qualità del sistema, potenziamento della valutazione, nuove regole per il finanziamento degli atenei e la contribuzione studentesca, costo standard per studente, diritto allo studio da rafforzare. In secondo luogo, una costituente della scuola da concludere entro giugno, per adottare gli interventi con gli obiettivi precisi: i ragazzi devono diplomarsi prima, con competenze migliori e un orientamento più chiaro sulle future scelte professionali di formazione superiore. Gli insegnanti devono avere opportunità di formazione adeguate e regole di reclutamento e carriera stabili, basate su trasparenza e merito”³.*

Nella tabella sotto riportata si provvede a riassumere il processo di complessiva determinazione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’esercizio finanziario 2014.

A	FFO 2012 (PROPER)	193.403.044,00
B	Riduzione 5% ai sensi dell'art. 3, del D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013	9.670.152,20
C	Quota al netto della riduzione del 5% (A - B)	183.732.891,80
D	Ulteriore riduzione dell'1,8% (1,8% di C)	3.307.191,80
E	Quota base presunta FFO 2014 (C - D)	180.425.700,00
F	Stima assegnazione quota assegni per la collab. ad attività di ricerca di cui all'art. 5 del D.M. 198/2003	245.677,67
G	Stima assegnazione quota borse di studio post laurea di cui alla Legge 30 novembre 1989, n. 398	3.715.953,35
	Previsione 2014 F.F.O. (E + F + G)	184.387.331,02

³ Stralcio resoconto stenografico – Seduta n. 136 di mercoledì 11 dicembre 2013

Limitazioni di spesa prescritte dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122

Le disposizioni introdotte dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 hanno prescritto il contenimento degli stanziamenti di alcune tipologie di spesa ed il versamento annuale al Bilancio dello Stato dei relativi risparmi. **Le limitazioni di spesa in argomento, nonché le relative quote oggetto di rimborso al Bilancio dello Stato, sono state verificate, con esito positivo, dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.** A seguito di verifica amministrativo-contabile svolta presso questo Ateneo, nel periodo compreso tra il 7 luglio ed il 9 ottobre 2012, il dirigente dei predetti Servizi Ispettivi ha dichiarato, nell'ambito del relativo verbale del 10/12/2012, a pag. 17, che *“si prende atto che con vari provvedimenti l'Università ha dato applicazione ai limiti di spesa sanciti dal D.L. 31/5.2010, n. 78, convertito in L. 122/2010”*. A pag. 20, lo stesso ha dichiarato che *“si prende atto, infine, che, ove previsto dalla normativa citata, i risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa sopra descritte sono stati versati in conto entrate del Bilancio dello Stato”*.

Gli stessi vengono di seguito riproposti nelle medesime misure, stante la relativa invarianza anche per gli anni successivi a quello della verifica amministrativo contabile (fatte salve le spese per l'esercizio di autovetture, oggetto di ulteriori, successive riduzioni - debitamente contabilizzate - i risparmi di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, relativi alle riduzioni dei compensi agli organi di indirizzo, direzione e controllo, la cui efficacia era limitata al solo triennio 2011 – 2013 ed alle successive misure di contenimento previste in materia di mobili e arredi dalla legge di stabilità del 2013)

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

L'art. 6, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che, a decorrere dal 2011, la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non possa superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La norma sancisce espressamente l'esclusione, da tale limite, delle spese per convegni organizzati dalle Università e dagli enti di ricerca. Al riguardo, con circolare n. 36 del 23 dicembre 2008, il Ministero dell'Economia e Finanze aveva precisato che *"la riduzione di cui trattasi è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente ed organismo pubblico. Relativamente alle spese per convegni e mostre, i limiti predeterminati dalla normativa non trovano applicazione laddove l'organizzazione di mostre e convegni concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti interessati"*. L'art. 10, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha sostituito l'ultimo periodo del citato art. 6, comma 8, confermando che la misura di contenimento non si applica - tra gli altri - ai convegni organizzati dalle Università e dagli Enti di Ricerca.

Ai fini del calcolo del limite dello stanziamento di spesa per l'anno 2014, riferito alle spese di rappresentanza e pubblicità, si è provveduto a rilevare la spesa sostenuta nell'anno 2009, a valere sui capitoli 102340 "Spese di rappresentanza" e 102465 "Spese promozione immagine", pari, rispettivamente, ad Euro 8.855,66 ed Euro 52.989,52. La previsione per i predetti capitoli di spesa, per l'anno 2014, non potrà, pertanto, superare, rispettivamente, gli importi di Euro 1.771,13 (8.855,66 x 20%) ed Euro 10.597,90 (52.989,52 x 20%).

Per tali riduzioni di spesa, il comma 21, art. 6, del D. L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, prevede che i conseguenti risparmi siano versati annualmente al bilancio dello Stato. Se ne rappresenta, di seguito, l'entità.

Capitolo di spesa	Spesa sostenuta nell'anno 2009	Limite previsione di spesa 2014 (20%)	Risparmi da devolvere al Bil. dello Stato (80%)
102340 "Spese di rappresentanza"	8.855,66	1.771,13	7.084,53
102465 "Spese promozione immagine" ***	52.989,52	10.597,90	42.391,62

*** Nel bilancio di previsione 2014 non si è ritenuto di prevedere alcun importo a tale titolo, poiché le relative spese potranno essere finanziate dall'Istituto Cassiere Banca CARIME, ai sensi dell'offerta economica presentata in sede di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio cassa (Lett. C4) e del capitolato speciale d'appalto (art. 26). La relativa previsione trova riferimento nell'ambito del Cap. 102191 del bilancio vincolato.

I predetti importi di Euro 7.084,53 ed Euro 42.391,62, sono stati stanziati nel bilancio di previsione 2014, in corrispondenza del capitolo 106140 "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010", per essere successivamente rimborsati al bilancio dello Stato.

Spese per sponsorizzazioni

L'art. 6, comma 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 31 luglio 2010, n. 122 prescrive che a **decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non potranno effettuare spese per sponsorizzazioni.**

È utile precisare quanto puntualizzato nel parere della Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 1075/2010) in merito alla qualificazione del contratto di sponsorizzazione; in particolare è stato rilevato, in assenza di una definizione giuridica dell'istituto, che la sponsorizzazione rappresenta *“il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte, dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)”*.

Nel bilancio di previsione 2014 non è stata prevista alcuna spesa a tale titolo.

Spese per missioni

L'articolo 6, comma 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. **Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.** Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

L'art. 29, comma 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha escluso dalla limitazione in argomento la spesa effettuata con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. L'art. 58, comma 3 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha, successivamente, **escluso dal limite anche la spesa effettuata con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca.** Sono, pertanto, normativamente escluse le spese inerenti:

- le missioni internazionali di pace e delle Forze armate,
- le missioni delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco,
- le missioni del personale di magistratura,
- le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari,
- la spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi,
- **la spesa effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea ovvero da soggetti privati,**
- **la spesa effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici per attività di ricerca.**

A seguito della entrata in vigore dell'art. 58, comma 3 bis, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, nella seduta del 30 settembre 2013, il Consiglio di Amministrazione ha confermato che la disapplicazione del limite massimo di spesa in argomento debba continuare ad essere riferita altresì alle missioni, già annoverate nella propria precedente delibera del 28 giugno 2013, relative:

- alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, anche internazionali, commissionati da istituzioni pubbliche o private (PRIN, FIRB, etc.), fatta eccezione per le spese sostenute a valere sui fondi ex 60%, per le quali invece deve ritenersi applicabile la prevista riduzione, nonché, più in generale, di progetti a cofinanziamento esterno e/o comunitario;
- alla realizzazione di attività commerciali (c/terzi) o di consulenza commissionate e finanziate da terzi;
- al funzionamento delle sedi universitarie decentrate di Taranto e Brindisi, per la quota strettamente connessa con il finanziamento degli enti locali del territorio Jonico;

- all'espletamento delle funzioni di componente esterno del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione;
- al funzionamento delle commissioni relative agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di nomina ministeriale;
- all'esercizio delle funzioni degli Avvocati di Ateneo, volte ad assicurare la propria presenza, in rappresentanza di questa Università, ai contenziosi presso le magistrature superiori con sede in Roma.

Il rispetto del limite massimo dovrà, pertanto, continuare ad essere applicato, tra le altre, alle spese di missioni sostenute a valere sulle assegnazioni di Ateneo per il funzionamento dei dottorandi di ricerca, a quelle sostenute nell'ambito dei progetti da realizzarsi a valere sui contributi di Ateneo ex 60%, tra i quali, a mero titolo di esempio, i progetti PRIN giudicati idonei dal MIUR e finanziati dall'Amministrazione centrale, ai progetti "idea giovani ricercatori", nonché, più in generale, a tutti i progetti di ricerca la cui fonte di finanziamento sia stata assicurata dall'Ateneo a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario.

Il comma 21 dell'art. 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che i risparmi provenienti dalle riduzioni di spesa in argomento siano versati annualmente al bilancio dello Stato.

La previsione del Capitolo di spesa 101110 "Indennità di missioni" è stata, pertanto, quantificata nella misura del 50% dell'importo relativo al totale della spesa sostenuta nell'anno 2009, pari ad Euro 109.819,52, al netto dell'importo di Euro 9.000,00, concernente la spesa sostenuta nello stesso anno per missioni presso organismi internazionali o comunitari. L'importo da versare allo Stato, come anche certificato dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e Finanze nel corso della citata verifica amministrativo contabile, ammonta, pertanto, ad Euro 50.409,76 $(109.819,52 - 9.000,00) \times 50\%$, mentre l'importo della previsione di spesa ammonta ad Euro 59.409,76 $(50.409,76 + 9.000,00)$. Nella tabella di seguito riportata si riepiloga la modalità di calcolo dello stanziamento 2014 e della quota da versare al bilancio dello Stato.

MISSIONI (CAP. 101110)				
A	B	C	D	E
Spesa missioni 2009	Spesa missioni per partecipaz. ad org. intern. o cunitari 2009	Spesa 2009 al netto missioni org. intern. o comunitari A - B	Riduzione 50% da versare allo Stato $(A-B) \times 50\%$	Previsione 2014 B + D
109.819,52	9.000,00	100.819,52	50.409,76	59.409,76

Il predetto risparmio di Euro 50.409,76 è stato iscritto nel bilancio di previsione 2014, in corrispondenza del capitolo 106140 "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010", per essere successivamente versato al bilancio dello Stato. Il divieto di operare, in corso d'anno, variazioni in aumento delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa in esame, imporrà, nel corso dell'anno 2014, un oculato monitoraggio degli impegni assunti ed una puntuale pianificazione delle esigenze di mobilità.

Spese per attività di formazione

In ragione di quanto prescritto dall'art. 6, comma 13, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2011, la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Il successivo comma 21 dello stesso articolo prevede che i risparmi provenienti dalle riduzioni di spesa in argomento siano versati annualmente al bilancio dello Stato.

Tenuto conto che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per formazione ammonta ad Euro 144.353,22, si è provveduto ad iscrivere, in corrispondenza del capitolo 101070 "Spese per la formazione del personale dirigente e tecnico amministrativo" la previsione di Euro 72.176,61 (50%). La differenza, di pari importo, è stata iscritta in corrispondenza del capitolo 106140 "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010", per essere successivamente versata al bilancio dello Stato.

Si segnala, infine, che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - nell'adunanza del 3 febbraio 2011, rispondendo ad una specifica richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Settala, intesa a conoscere se nella limitazione prevista dalla disposizione normativa in questione rientrassero anche le spese sostenute dall'Amministrazione per corsi di formazione obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro (come ad esempio i corsi antincendio e di primo soccorso), ha concluso nel senso che la "*disposizione contenuta nel comma 13 dell'art. 6 del D.L. 78 sia riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente locale e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge*". In ordine a tale interpretazione, al fine di imputare correttamente la spesa rappresentativa delle spese da sostenere per corsi di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, è stato istituito l'apposito capitolo di bilancio n. 101071 "*Spese per la formazione del personale dirigente e tecnico amministrativo non soggetta ai limiti di cui all'art. 6, c. 13, Legge 122/2010*", all'interno del quale è stata prevista la spesa per gli interventi formativi obbligatori stimati dal competente Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza (Euro 107.687,00 per l'esercizio 2014).

Spese manutenzione immobili

L'art. 8, comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, **a decorrere dall'anno 2011, è determinato nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato.** Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Rimane in vigore il limite di spesa, **pari all'1 per cento del valore dell'immobile, relativo all'esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria.** Entrambe le prescrizioni sono previste dal comma 618 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Mentre, per quanto concerne i rinvii ai commi 619 e seguenti, si rileva che gli stessi dispongono specifiche raccomandazioni in materia di monitoraggio della spesa (mediante imputazione a specifici capitoli di bilancio, di parte corrente per la manutenzione ordinaria, e di parte conto capitale per quella straordinaria).

Le limitazioni prescritte dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 non si applicano agli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Si precisa che la consistenza finale del patrimonio immobiliare di Ateneo al 31/12/2012 ammonta ad Euro 273.108.740,04. Pertanto, il limite di spesa per la sola manutenzione ordinaria, fissato nella misura dell'1% del patrimonio immobiliare, ammonta ad Euro 2.731.087,40 (la previsione del pertinente capitolo di spesa 102480 ammonta ad Euro 1.570.056,00).

L'art. 2, comma 618 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto, inoltre, che l'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dall'anno 2008 è versata annualmente al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Dai dati esposti nella tabella di seguito riportata si evidenzia che non sussiste alcun obbligo di versamento all'Erario, in quanto la spesa impegnata nell'anno 2007 per manutenzione ordinaria è pari ad euro 1.670.532,59, inferiore al valore ricalcolato sulla base della normativa in esame.

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	
Valore patrimonio immobiliare	273.108.740,04
Limite 2014 per manutenzione ordinaria (1% del valore del patrimonio immobiliare)	2.731.087,40
Spesa impegnata 2007 per manutenzione ordinaria	1.670.532,59

Assunzione di personale a tempo determinato

L'art. 9, comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che «a decorrere dall'anno 2011, (...) le Università (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per il personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (...) non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009».

Resta in vigore la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che consente alle Università la possibilità di "prescindere dalla limitazione di spesa per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di contratti di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati all'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del Fondo per il Finanziamento Ordinario". L'ultimo periodo del comma dispone che il mancato rispetto dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Si precisa che la spesa sostenuta nel 2009 ammonta ad Euro 915.792,19 per contratti di lavoro a tempo determinato (Capp. 101200 e 101205) e ad Euro 1.435.877,39 per collaborazioni coordinate e continuative (Cap. 102680). Sicché, il limite di spesa, se considerato con riferimento al solo esercizio 2009, ammonterebbe ad Euro 1.435.877,41 (Euro 457.896,09 per tempo determinato + Euro 977.981,32 per co co co).

Si è ritenuto, tuttavia, di ricostruire il predetto limite di spesa, a partire da quella sostenuta nell'anno 2003, calcolando la precedente riduzione prevista dall'art. 3, comma 80, della Legge 244/2007 (35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003).

Riepilogo limiti di spesa personale co co co e a tempo determinato per l'esercizio finanziario 2014			
Tipologia personale	Spesa anno 2003	Limite di spesa a partire dall'anno 2008 (35% della spesa relativa all'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 80, della Legge 244/2007)	Limite di spesa a partire dall'anno 2011 (50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 9, comma 28, della Legge 122/2010) PREVISIONE 2014
Personale tecnico amministrativo a tempo determinato (Cap. 101200)	1.428.700,00	500.045,00	250.022,50
Personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Cap. 102680)	1.099.218,31	384.726,41	192.363,20
TOTALE LIMITE DI SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO CO CO PER IL 2014			442.385,70

Si è provveduto ad iscrivere, per l'anno 2014, l'importo di Euro 442.386,00, a valere sul Capitolo di spesa 101200, ridenominato "Personale tecnico amministrativo e dirigente a tempo determinato".

Per le collaborazioni coordinate e continuative non si prevede, invece, alcuna previsione di spesa. I Dipartimenti ed i Centri Interuniversitari di Ricerca potranno eventualmente avvalersi di tali tipologie di lavoro flessibile esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 1,

comma 188, della Legge 266/2005 e s. m. e i. A tal fine è stato istituito il seguente, apposito capitolo, non valorizzato nella previsione iniziale del bilancio autonomo dell'amministrazione centrale: 101201 dal titolo "*Personale tecnico amministrativo a tempo determinato non soggetto al limite di cui all'art. 9 Legge 122/2010, ai sensi dell'art. 1, comma 188, Legge 266/2005 e s. m. e i.*"

Con nota prot. n. 17624 del 2/5/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel rispondere al quesito del Comune di Assisi, volto a conoscere, con riferimento al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, "*se sia possibile considerare il tetto di spesa fissato dalla norma come limite cumulativo delle tipologie di contratto di lavoro flessibile, argomentando il proprio orientamento in tal senso*", ha rappresentato quanto segue.

*"Va innanzitutto evidenziato che il vincolo fissato dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 risponde tanto all'obiettivo di contenere il costo del lavoro atipico, quanto alla finalità di evitare che le amministrazioni pubbliche, sottoposte al regime limitativo delle assunzioni a tempo indeterminato, ricorrano all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile per eludere il blocco assunzionale. In sostanza si vuole anche evitare che siano violati i presupposti per il ricorso al tempo determinato da rinvenire nelle esigenze temporanee dell'amministrazione. **L'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa fissato dalla norma può ritenersi riferito alle tipologie di lavoro flessibile complessivamente intese.** Un'interpretazione in senso diverso non opera, come detto, neppure per le amministrazioni dello stato e maggiormente non è riferibile agli enti locali in quanto, oltretutto, andrebbe ad incidere sull'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita. Sulla base dei propri fabbisogni, perciò, l'amministrazione, ai fini del rispetto del limite massimo del 50 per cento della spesa del 2009, può decidere di non ridurre la spesa sostenuta nel 2009 per la singola tipologia di lavoro flessibile e compensare la mancata diminuzione di spesa con quella del costo delle altre forme contrattuali atipiche seguendo principi di buona gestione, efficienza ed economicità".*

Spese per l'acquisto, il noleggio, l'esercizio e la manutenzione di autovetture

Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, il comma 14 dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che *“a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”*.

L'art. 5, comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha invece stabilito che - a decorrere dall'anno 2013 - le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; **il predetto limite può essere derogato per il solo anno 2013 esclusivamente per l'effetto di contratti pluriennali già in essere.**

La legge di stabilità per il 2013, all'art. 1, comma 143 (come modificato dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 135) ha inoltre stabilito che, fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Si evidenzia che le misure di contenimento della spesa per autovetture devono intendersi aggiuntive alle riduzioni già operate, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. In base a quanto precisato nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 2 del 5 febbraio 2013, *“le somme derivanti dall'applicazione delle nuove riduzioni di spesa (...) non devono essere versate in conto entrate al bilancio dello Stato e, quindi, per le Amministrazioni interessate, tali importi costituiscono delle economie. Restano, invece, da versare, nell'apposito capitolo in conto entrate al bilancio dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni compiute in applicazione del (...) comma 14 dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in attuazione a quanto stabilito dai successivo comma 21 dello stesso art. 6”*

Nel limite devono essere considerate le spese per autovetture come individuate dall'art. 54, comma 1 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (ovvero veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti, compresi quello del conducente). Inoltre, il limite di spesa risulta unico, in quanto cumulativo delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Anche per tale fattispecie di riduzione di spesa, il comma 21 dell'art. 6, del D.L. 78/2010 prevede che i conseguenti risparmi siano versati annualmente al bilancio dello Stato. Di seguito si rappresenta l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2009 in corrispondenza dei capitoli relativi all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e le riduzioni prescritte a decorrere dall'anno 2011.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Capitolo di bilancio	Spesa sostenuta nell'anno 2009	Previsione 2011 max 80%	Riduzione da rimborsare allo Stato (20%)
102410 "Spese per manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto"	54.950,40	43.960,32	10.990,08
102415 "Spese per manutenzione, pedaggi e carburante"	32.134,54	25.707,63	6.426,91

Il predetto importo, pari ad Euro 17.416,99 (Euro 10.990,08 + 6.426,91) è stato conseguentemente iscritto in corrispondenza del capitolo 106140 "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010", per essere successivamente versato al bilancio dello Stato.

Per quanto attiene, invece, al limite massimo di spesa per l'esercizio 2014, si provvede, di seguito, ad indicarne la modalità di relativa determinazione.

Capitolo di bilancio	Spesa sostenuta nell'anno 2009	Spesa anno 2011 (80% del 2009)	Limite di spesa per l'esercizio 2014
102410 "Spese per manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto"	54.950,40	43.960,32	21.980,16
102415 "Spese per manutenzione, pedaggi e carburante"	32.134,54	25.707,63	12.853,82

Si ribadisce che i risparmi relativi a tali ultime riduzioni di spesa non dovranno costituire oggetto di rimborso al Bilancio dello Stato.

Infine, in materia di utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza si evidenziano le disposizioni ancora vigenti contenute nell'art. 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111 e quelle stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, ovvero:

- la cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc e le auto che, alla data del 6 luglio 2011 risultano in servizio, possono essere utilizzate solo sino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite;
- l'obbligo per tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione al censimento e monitoraggio delle spesa per autovetture e gestione del parco auto in base ai principi ed alle modalità di utilizzo definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 (riduzione del numero complessivo di autovetture in proprietà, contenimento dei costi di gestione, utilizzazione prioritaria dei contratti di locazione o noleggio).

Si precisa, infine, che le predette limitazioni non si applicano alle spese sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati (in analogia a quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 23 dicembre 2010).

Il divieto di operare, in corso d'anno, variazioni in aumento delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa in esame, imporrà, nel corso dell'anno 2014, un oculato monitoraggio degli impegni assunti ed una puntuale pianificazione dell'utilizzo di autovetture, tale da non determinare, negli ultimi mesi dell'anno, la possibile interruzione del relativo servizio.

Limitazioni di spesa prescritte dalla Legge di Stabilità per il 2013

Il quadro normativo inerente le limitazioni di spesa è stato ulteriormente rafforzato dalle prescrizioni di cui alla Legge di stabilità 2013, che introduce ulteriori disposizioni sul contenimento della spesa, rispetto a quelle già previste dalla Legge 122/2010.

Spesa per mobili ed arredi

L'art. 1, comma 141 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha previsto che, **per il biennio 2013 - 2014, le amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione **non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi**, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso, l'organo interno di controllo dovrà verificare preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della disposizione normativa. Ai sensi del successivo comma 142, le somme derivanti dalla riduzione di spesa in argomento sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, al capitolo n. 3502 – Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato. Nel corso del corrente anno si è dovuto provvedere, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, mediante apposita variazione di bilancio, a stanziare il predetto risparmio di spesa, così come meglio sotto specificato, ai fini del relativo versamento al Bilancio dello Stato, anche con riferimento alle strutture decentrate. Tanto poiché l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013 è avvenuta successivamente all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso, nell'ambito del quale, pertanto, le disposizioni in argomento non avevano potuto trovare accoglimento. Se ne ripropone, di seguito, la modalità di determinazione.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE				
A	B	C	D	E
Spesa impegnata nell'anno 2010 per acquisto di mobili e arredi, art. 1, comma 141 e seguenti, Legge 24/12/2012, n. 228.	Spesa impegnata nell'anno 2011 per acquisto di mobili e arredi, art. 1, comma 141 e seguenti, Legge 24/12/2012, n. 228.	Media spesa impegnata per acquisto di mobili e arredi anni 2010 e 2011 (A + B) / 2	Limite di spesa per acquisto di mobili e arredi ANNI 2013 E 2014, art. 1, comma 141 e seguenti, Legge 24/12/2012, n. 228 (C x 20%)	Risparmio da rimborsare al Bilancio dello Stato - (C x 80%)
11.737,96	-	5.868,98	1.173,80	4.695,18

STRUTTURE DECENTRATE				
A	B	C	D	E
Spesa impegnata nell'anno 2010 per acquisto di mobili e arredi, art. 1, comma 141 e seguenti, Legge 24/12/2012, n. 228.	Spesa impegnata nell'anno 2011 per acquisto di mobili e arredi, art. 1, comma 141 e seguenti, Legge 24/12/2012, n. 228.	Media spesa impegnata per acquisto di mobili e arredi anni 2010 e 2011 (A + B) / 2	Limite di spesa per acquisto di mobili e arredi ANNI 2013 E 2014, art. 1, comma 141 e seguenti, Legge 24/12/2012, n. 228 (C x 20%)	Risparmio da rimborsare al Bilancio dello Stato - (C x 80%)
98.580,17	39.910,10	69.245,14	13.849,03	55.396,11

Il predetto importo, pari ad Euro 60.091,29 (Euro 4.695,18 + Euro 58.396,11) è stato conseguentemente iscritto in corrispondenza del capitolo 106165 "*Rimborsi allo Stato risparmi mobili e arredi Legge 228/2012*", per essere successivamente versato al bilancio dello Stato.

Spese per consulenze in materia informatica

Il comma 146 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013 prevede che le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica **solo in casi eccezionali adeguatamente motivati che richiedono il ricorso a specifiche professionalità per intervenire su problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informativi**. La normativa prevede, inoltre, che la violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Nessuna previsione finanziaria è stata iscritta nel Bilancio di Previsione 2014 in merito.

Fondi trattamento economico accessorio dirigenza ed ex artt. 87 e 90 del CCNL

Nel periodo compreso tra il 7 luglio ed il 9 ottobre 2012, si è svolta, presso questa Università, una verifica amministrativo contabile a cura del MEF - Ispettorato Generale di Finanza, per il tramite di apposito ispettore. Gli esiti della predetta verifica sono stati comunicati a questa Amministrazione con nota prot. n. 0008772 del 12.2.2013. Detti esiti attengono, in sintesi, alle modalità di costituzione dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale dirigente e del personale della categoria EP, nel periodo 2001-2011, nonché alla spesa sostenuta per la progressione economica dal 2001 al 2009.

Con nota prot. n. 63511 del 4 ottobre 2013, questa Amministrazione ha trasmesso al MEF apposita relazione contenente le controdeduzioni e le elaborazioni in merito ai rilievi emersi nel corso della verifica amministrativo contabile.

L'attuale Collegio dei Revisori dei Conti è stato informato in ordine all'intera problematica, anche mediante la trasmissione di tutta la documentazione correlata.

Per quanto attiene alla consistenza dei Fondi, le cui risorse sono destinate al personale dirigente e al personale della categoria EP, gli Uffici competenti hanno delineato - anche per mezzo di apposite evidenze cartolari - le molteplici ragioni sottese alla crescita dei medesimi fondi negli anni presi in considerazione.

Per quanto attiene, invece, alla spesa sostenuta per la progressione economica, si sottolinea che l'ispettore - nel quantificarla per un importo pari a complessivi € 5.045.913,69 - ne ha contestato l'omesso permanente trasferimento dal "Fondo per le P.E.O. e la produttività individuale e collettiva" (ex art. 87 del vigente CCNL, n.d.r.) ai competenti capitoli di bilancio. Occorre, peraltro, sottolineare che lo stesso ispettore ha contestato l'illegittimità dell'utilizzo di risorse variabili, quali i proventi derivanti da attività conto terzi e i risparmi sugli stanziamenti per lavoro straordinario, per la realizzazione delle progressioni orizzontali. Più in particolare, tale indebito utilizzo si sarebbe verificato con riferimento agli esercizi finanziari 2002 (euro 130.433,56), 2004 (euro 183.000,00), 2005 (euro 130.000,00), 2006 (euro 115.012,00), 2007 (euro 104.946,48), 2008 (euro 127.481,94) e 2009 (euro 331.786,53) e potrà rappresentare, in parte, l'ammontare delle risorse che sarà necessario recuperare, così come più avanti sarà precisato.

Nella relazione contenente le controdeduzioni, questa Amministrazione - nel riconoscere che una parte della spesa quantificata riviene effettivamente dalle suddette tipologie di risorse variabili - ha fatto, tuttavia, presente che una consistente porzione dell'importo oggetto del rilievo dell'ispettore derivava sia da risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, che da risorse stabilmente destinate dai CC.CC.NN.LL. di comparto al pertinente Fondo. Per tale motivazione, quindi, le stesse potevano essere legittimamente finalizzate alla progressione economica del personale. Conseguentemente, è stato chiesto che l'importo complessivo di € 5.045.913,69 venga ridimensionato in misura pari a € 2.054.412,33. Tale ultimo importo (ove confermato in tale entità all'esito finale della verifica del MEF) potrà costituire oggetto di recupero, mediante un piano pluriennale che sarà concordato con il Ministero dell'Economia e Finanze, a valere sui fondi che potranno legittimamente essere costituiti per l'avvenire, da tanto potendosi ricavare un risparmio di analogo valore nei prossimi anni sui pertinenti capitoli di bilancio. Tanto al fine di ovviare alla possibilità di incidere sui diritti acquisiti dai beneficiari delle progressioni già maturate. Si evidenzia, a tal riguardo, che l'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. 165/2001, prevede che *"in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto obbligo di recupero*

nell'ambito della sessione negoziale successiva". Si evidenzia, da ultimo, che, anche a seguito di apposito confronto, svolto in data 19 luglio u.s. con il dirigente responsabile dell'Ufficio XVI dell'IGOP, presso la sede del MEF, in Roma, al quale hanno partecipato il Direttore Generale, il dirigente del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie, il dott. Nicola Schiavulli ed il rag. Massimo Altamura, con nota prot. n. 61387 del 30.9.2013, i competenti Uffici hanno chiesto, al Collegio dei Revisori dei Conti, la ricertificazione dei Fondi destinati, rispettivamente, al personale di categoria EP ed alla "P.E.O. e produttività individuale e collettiva".

Nelle more del riscontro, da parte del competente Ufficio del Ministero dell'Economia e Finanze, alle controdeduzioni fornite dall'Amministrazione, con nota prot. n. 78003 del 28/11/2013 della Direzione Generale è stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione dei Fondi relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigente e del personale di categoria EP, nonché del fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva ed individuale del personale di comparto per l'esercizio 2014. Con riferimento a tale ultimo fondo, come si rileva dal prospetto di relativa determinazione, la quota da versare al Bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Decreto Legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 (10% dei fondi certificati per l'anno 2004), ammonta ad Euro 107.341,19.

Il predetto importo è stato iscritto in corrispondenza del capitolo 106120 "Fondo di cui all'art. 67 Legge 133/2008", per essere successivamente versato al bilancio dello Stato.

Si fa in ogni caso osservare che nella seduta dell'11/12/2013 (verbale n. 525/2013), nelle more del riscontro, da parte dell'Ispettorato Generale di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e Finanze, alla relazione fornita da questa Amministrazione con la predetta nota prot. n. 63511 del 4 ottobre 2013, *"stante la delicatezza della materia e stante l'avvenuta erogazione degli emolumenti al personale, il Collegio ha ufficialmente richiesto la collaborazione del competente I.G.O.P. della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di addivenire ad una quantificazione certa e condivisa, preliminarmente alle eventuali operazioni di recupero delle somme erogate in esubero"*. A tal fine, nel corso della riunione, il Collegio dei Revisori ha chiesto l'audizione del dr. Cananzi e la dott.ssa Caltagironne dell'ufficio XVI dell'IGOP, per riferire in ordine alle verifiche richieste. In considerazione delle criticità emerse nel corso dell'audizione dei predetti rappresentanti dell'IGOP, **il Collegio non ha ritenuto di poter procedere alla richiesta certificazione dei fondi per l'anno 2014**, oltre che alla ricertificazione dei fondi per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. E' in corso la predisposizione apposita relazione da parte di questa Amministrazione, contenente chiarimenti al riguardo.

Si fa osservare che le previsioni di spesa contenute nella proposta di bilancio 2014, per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha comunicato, con il predetto verbale, di non poter procedere alla relativa certificazione, sono quelli di seguito evidenziati.

101210	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI PRODUZIONE DIRIGENTI	391.592,50
101300	FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E LA PRODUTTIVITA' - ART 87 CCNL Università	932.264,54
101310	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA' - ART.90 CCNL Università	1.491.711,43

Potenziali obbligazioni di pagamento non coperte dagli attuali stanziamenti di bilancio

La problematica della possibile iscrizione di “passività potenziali”, in particolare riscontrabili dal nutrito contenzioso in itinere, costituisce un elemento di particolare criticità nella redazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014.

Come di seguito si avrà modo di rappresentare, l’esposizione ai rischi di insorgenza di obbligazioni di pagamento, di competenza di esercizi pregressi, talvolta anche molto remoti, non oggetto di copertura tra gli attuali stanziamenti di bilancio, né tra i residui passivi, in un contesto caratterizzato da drastici tagli al finanziamento ordinario e da un disavanzo di amministrazione di significativa portata, ha condizionato i margini entro i quali l’azione strategica di questo Ateneo potrà dispiegarsi nel prossimo futuro, anche in considerazione dell’esigenza di provvedere all’opportuna iscrizione di un adeguato fondo a copertura degli oneri e rischi futuri.

Tanto, a ben vedere, assume maggior pregio anche in ragione dell’incerta linea di demarcazione che separa le predette passività potenziali dai “debiti fuori di bilancio”, per i quali, invero, si porrebbe l’esigenza, in presenza dei presupposti di legge, dell’integrale copertura.

Se ne riporta, di seguito, l’analitica rappresentazione, precisando che in corrispondenza del Cap. di spesa 102045 “*Accantonamento rischi ed oneri*” è stata stanziata la somma complessiva di Euro 6.467.887,06, nella misura e per le causali indicate a fianco di ciascuna posta del medesimo capitolo di bilancio.

EURO 5.000.000,00 (circa) – Sentenze Corti d’Appello Ex Lettori

Come riferito dall’Avvocatura, questa Università è stata condannata dalle Corti di Appello di Bari e di Lecce al pagamento delle differenze stipendiali, rapportate al ruolo di ricercatore, a favore degli ex lettori (attuali Collaboratori ed Esperti Linguistici) con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, per un ammontare complessivo, pari alla sola sorte capitale, di circa 5 milioni di Euro.

Avverso le predette sentenze, sono stati proposti ricorsi in Cassazione per violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 240/2010.

Si precisa, inoltre, che per tali sentenze è stata chiesta ed ottenuta la sospensione della relativa esecutività, stante il danno grave e irreparabile che l’immediata esecuzione determinerebbe per l’Ateneo, così come anche rappresentato all’adita magistratura con apposita certificazione a firma del Dirigente del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie. Per ogni più approfondita conoscenza delle eventuali, ulteriori obbligazioni di pagamento che potrebbero scaturire in conseguenza dei contenziosi in atto, con nota prot. n. 72768 – VIII/2 del 7/11/2013, inviata alla competente Avvocatura di Ateneo, il Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie ha richiesto apposita relazione al riguardo. Più in particolare, con la medesima nota è stato richiesto il “*quadro generale degli oneri che potrebbero scaturire a carico dell’Ateneo in conseguenza dei contenziosi in atto, distintamente per ciascuna tipologia di ricorso, nonché lo stato delle decisioni eventualmente già maturate in sede giurisdizionale, anche se non passate in giudicato (questioni C.E.L., personale in convenzione con il S.S.N., personale EP, mobbing, etc.). In tale breve relazione codesta Avvocatura potrà omettere di considerare, poiché già sufficientemente conosciute dalla scrivente struttura, le problematiche relative alla situazione debitoria della SSIS Puglia, ai ricorsi per ICI e TARSU ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 21 maggio 2008, concernente gli arretrati di cui alla Legge 4/1999*”.

**EURO 4.176.198,94 - Sorte capitale arretrati 2001 - 2007 Sent. Corte Costituzionale
n. 191 - 21/5/2008**

Con sentenza n. 191 del 21 maggio 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non veniva riconosciuta, ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle Università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

In conseguenza di tale sentenza, con decreti rettorali, emanati nell'anno 2009, l'Amministrazione ha formalizzato il riconoscimento, anche ai fini economici, dei predetti servizi pre-ruolo, a favore di n. 125 docenti e ricercatori. Tali provvedimenti hanno fatto scaturire l'obbligo di corrispondere, agli aventi titolo, le relative competenze arretrate, a far tempo dall'anno 2001. Le stesse sono state effettivamente corrisposte solo per il periodo successivo all'anno 2007.

Le competenze arretrate riferite invece al periodo 2001 - 2007, non iscritte tra le previsioni di spesa dei bilanci degli anni successivi alla decisione della Corte Costituzionale (anno 2008), quantificate nella misura complessiva di Euro 4.176.198,94, non trovano copertura tra gli attuali stanziamenti di bilancio, né tra i residui passivi. Se ne descrive, di seguito, la composizione per anno di maturazione.

Competenze arretrate Sentenza Corte Costituzionale n. 191 del 21 maggio 2008			
Anni	Competenze arretrate	Oneri riflessi	Totale spesa
2001	141.842,19	53.103,40	194.945,59
2002	353.235,63	132.101,65	485.337,28
2003	434.562,27	162.770,07	597.332,34
2004	473.828,29	177.676,40	651.504,69
2005	518.826,48	194.271,36	713.097,84
2006	540.241,93	201.588,95	741.830,88
2007	577.193,66	214.956,66	792.150,32
Totale fabbisogno arretrati anni 2001 - 2007			4.176.198,94

Al fine del compiuto inquadramento della vicenda finanziaria sopra rappresentata, giova, in ogni caso, osservare che con decreto rettorale n. 9803 del 21 dicembre 2010 è stata disposta la sospensione, fino al 31 dicembre 2012, dell'efficacia dei citati decreti di riconoscimento dei servizi pre-ruolo e del diritto alla corresponsione delle relative differenze stipendiali per il periodo antecedente all'anno 2008. Tanto poiché, come riportato nelle premesse del medesimo decreto, *“gli effetti espansivi di detta decisione (retius: sentenza Corte Costituzionale), determinano per l'amministrazione universitaria una nova spesa, per la quale vanno indicati i mezzi di copertura finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 81 della Costituzione”*. In altri termini, secondo quanto riportato nella parte motiva del sopra citato provvedimento rettorale, la decisione del giudice costituzionale, avente natura di *“sentenza additiva”*, avrebbe dovuto comportare l'individuazione, da parte dello Stato, delle relative fonti di copertura, mediante incremento

del Fondo di Finanziamento Ordinario a favore di questo Ateneo, giusta art. 5 della Legge 537/93.

A tale ultimo riguardo, con nota prot. n. 43417 del 29/6/2011 e successive note di sollecito prott. nn. 59983 del 29/9/2011 e 22277 del 27/3/2013, ad oggi rimaste prive di riscontro, è stata richiesta, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'integrazione del Fondo di Finanziamento Ordinario, nella misura occorrente a far fronte al pagamento degli arretrati in argomento. Lo stesso Ministero, in riscontro all'atto di diffida inviato da uno degli aventi titolo al percepimento degli emolumenti arretrati, con nota prot. n. 4510 del 28/10/2011 ha in ogni caso precisato *"che le attribuzioni di questo Ministero relative al personale docente sono devolute alle Università di appartenenza in base alla vigente normativa"*, rammentando *"l'autonomia finanziaria e organizzativa di cui gode l'ateneo, prevista dalla Legge 9/5/1989, n. 168, art. 6, commi 1 e 2"*.

Avverso il citato decreto rettorale n. 9803 del 21 dicembre 2010, i Proff.ri Domenico Viola e altri hanno presentato ricorso al T.A.R. Puglia contro questa Università ed il MIUR, chiedendo l'annullamento dello stesso e la *"condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, al pagamento delle differenze retributive relative agli anni precedenti il 2008 e di tutti gli emolumenti accessori arretrati, con interessi e rivalutazione nella misura di legge"*.

Come riferito per le vie brevi dall'Avvocatura, l'adito Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del MIUR.

Si evidenzia, infine, che per le medesime ragioni sopra riportate, con successivo decreto rettorale n. 6326 del 28/12/2012, la sospensione dell'efficacia dei precedenti decreti rettorali, concernenti il riconoscimento dei servizi pre-ruolo e delle relative differenze stipendiali, è stata disposta fino alla data del 31 dicembre 2014.

EURO 2.863.805,00 - Arretrati ICI E TARSU

Il progressivo taglio dei trasferimenti statali agli enti locali, intervenuto negli ultimi anni, e l'introduzione delle norme in materia di federalismo fiscale, hanno sensibilmente inasprito la pressione fiscale esercitata dai Comuni.

Numerose amministrazioni comunali hanno, infatti, deliberato significativi aumenti dei propri tributi, avviando campagne anti-evasione, che hanno comportato la notifica di avvisi di accertamento di importi di gran lunga maggiori rispetto al passato, spesso adottando metodi di accertamento di tipo induttivo.

Da recenti fonti giornalistiche si è appreso come il Comune di Bari abbia trasmesso, a numerose istituzioni pubbliche, cartelle contenenti avvisi di accertamento, talvolta per svariati milioni di euro, riferite all'ultimo quinquennio, concernenti ICI e TARSU, determinate in relazione a molteplici strutture immobiliari, tra le quali si citano, a mero titolo di esempio, gli spazi dell'Ente Fiera del Levante di Bari, caserme, uffici pubblici (anche in disuso), etc.

Ne è naturalmente un ulteriore esempio il contenzioso nato recentemente tra questo Ateneo e il Comune di Bari per i tributi TARSU ed ICI.

Più in particolare, ai fini TARSU, in data 03/01/2013 il Comune di Bari ha notificato un avviso di accertamento "pilota" per l'anno 2007, dell'importo di euro 193.275,00, rappresentando, per le vie brevi, che ulteriori avvisi saranno inviati anche per gli anni successivi.

L'accertamento in argomento è stato formulato su base induttiva e riguarda un presunto adeguamento dei mq degli immobili già iscritti a ruolo, nonché taluni immobili a fronte dei quali la tassa non sarebbe stata mai corrisposta.

L'infruttuosità del tentativo di risoluzione bonaria, recentemente esperito mediante istanza di accertamento con adesione, ha comportato la necessità, per l'Ateneo, di promuovere ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, ove tuttora pende il contenzioso in attesa della notifica dell'udienza.

Ai fini ICI, in data 03/01/2013 il Comune di Bari ha, invece, notificato n. 5 avvisi di accertamento, per le annualità dal 2007 al 2011, per complessivi euro 2.670.530,00. Anche in questo caso, il tentativo di risoluzione bonaria, esperito mediante istanza di accertamento con adesione, non ha prodotto alcun risultato, inducendo l'Ateneo a presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale. Anche per quest'ultimo pende il contenzioso in attesa della notifica dell'udienza. I predetti avvisi di accertamento vertono su immobili che, sebbene risultino di proprietà dell'Ateneo, non vengono da esso direttamente utilizzati. E' il caso degli immobili trasferiti in proprietà all'Ateneo, nei decenni passati, da parte dello Stato, allorché furono soppresse le "opere universitarie", costituite con Regio Decreto n. 1592 del 1933. Con la costituzione degli Enti regionali per il Diritto allo Studio, poi confluiti nell'unica Agenzia per il diritto allo Studio della Regione Puglia, detti immobili sono stati ad essa concessi in uso gratuito.

EURO 3.856.860,00 - Situazione debitoria SSIS Puglia

Come si rileva dalla relazione istruttoria, sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2013, nell'anno 2009 si è dovuta registrare l'incapienza dei fondi rivenienti dal gettito contributivo degli iscritti alla Scuola Interateneo di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS), rispetto alle obbligazioni di pagamento di fatto poste in essere dalla medesima Scuola. Si fa osservare che l'Ateneo barese ha assunto il ruolo di sede amministrativa della SSIS e che in tale anno si sono conclusi i relativi corsi.

Al fine di addivenire all'equo soddisfacimento delle predette obbligazioni di pagamento, in particolare riferite agli anni 2009 e precedenti, pari complessivamente ad Euro 3.886.747,40, rispetto alle esigue risorse ancora disponibili, pari ad Euro 48.052,95, in data 5 giugno 2012, i Direttori Generali delle Università facenti parte della SSIS, riuniti presso il Palazzo Ateneo di Bari, hanno sottoscritto un verbale con il quale ciascuno di essi si è impegnato a *"sottoporre agli Organi di Governo delle rispettive Amministrazioni, la necessità, imprescindibile, di operare, a favore dell'Ateneo barese, le seguenti devoluzioni:*

- Euro 578.052,80 a carico dell'Università degli Studi di Foggia
- Euro 980.452,90 a carico dell'Università degli Studi del Salento
- Euro 182.010,11 a carico del Politecnico di Bari"

La quota di Euro 2.098.178,63, così come riportato nel prosieguo del verbale, sarebbe rimasta a carico di questa Università.

Gli importi sopra indicati, volti a promuovere il concorso di ciascun Ateneo al ripianamento della pregressa situazione debitoria maturata, sono stati calcolati in ragione del numero di iscritti presso ciascuna sede.

Con lo stesso verbale, inoltre, i Direttori Generali si sono impegnati, altresì, *"a porre in essere, previa acquisizione di assenso dai rispettivi Organi di Governo, le procedure di liquidazione delle predette somme entro e non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del*

presente atto, mediante girofondo sulla contabilità speciale accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia) – sottoconto infruttifero n. 35408'.

Più in particolare, la predetta situazione debitoria, alla data della citata riunione, risultava articolata nelle macrovoci di spesa di seguito evidenziate.

	IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI DALLA SSIS PER PERSONALE ESTERNO ALL'ATENEO BARESE + ONERI RIFLESSI GIA' SPESATI SUL CONTO DELLE ANTICIPAZIONI E DA RECUPERARE (RESIDUI ATTIVI)	
1	Docenze a contratto compresi oneri c/amm.ne	232.166,81
2	Emolumenti per supplenze di insegnamento a docenti esterni all'Ateneo barese inclusi oneri c/amministrazione	184.515,96
3	Compensi e rimborsi spese al personale esterno all'Ateneo barese per la partecipazione a commissioni di concorso, comprensivi di oneri riflessi.	718.059,75
4	Compensi tutor presso Istituti scolastici	552.727,78
5	Compensi per locazione aule presso Istituti scolastici	102.813,52
6	Oneri riflessi anticipati dal bilancio anno 2008 per emolumenti docenze, personale e co co co	917.310,25
7	Oneri riflessi anticipati dal bilancio anno 2009 per emolumenti docenze, personale e co co co	732.984,32
	Totale impegni di spesa assunti dalla SSIS verso terzi	3.440.578,39

	IMPEGNI DI PAGAMENTO PER IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI DALLA SSIS PER PERSONALE INTERNO ALL'ATENEO BARESE	
1	Emolumenti per supplenze di insegnamento a docenti interni all'Ateneo barese inclusi oneri c/amministrazione	206.928,42
2	Compensi e rimborsi spese al personale interno all'Ateneo barese per la partecipazione a commissioni di concorso, inclusi oneri riflessi.	239.240,59
	Totale impegni di spesa assunti dalla SSIS relativi al personale interno all'Ateneo barese	446.169,01

Le Università pugliesi coinvolte nel ripianamento delle predette obbligazioni di pagamento, non hanno ancora comunicato le proprie definitive determinazioni al riguardo.

Si precisa, infine, che le obbligazioni di pagamento della SSIS Puglia ammontano, ad oggi, ad Euro 3.856.860,00, di cui - secondo la ripartizione concordata tra i Direttori Generali delle Università pugliesi - Euro 2.098.178,63 resterebbero a carico dell'Ateneo barese. Di tale ultimo importo, la somma di Euro 1.650.294,57 è già stata oggetto di anticipazioni di cassa negli anni 2007 e 2008. I sottostanti residui attivi, accertati in bilancio negli stessi anni, sono stati oggetto di cancellazione in sede di approvazione del conto consuntivo 2012, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2012, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Pertanto, la quota residua ancora a carico dell'Ateneo barese ammonterebbe, secondo la predetta ripartizione, ad Euro 447.884,06 (Euro 2.098.178,63 - 1.650.294,57).

Si rinvia, per maggiori approfondimenti, alla nutrita relazione istruttoria sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2013.

Ricorso Corte Costituzionale contro il blocco degli scatti (docenti e ricercatori)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 Ottobre 2013 è stato pubblicato il DPR n. 122 del 4 Settembre 2013, contenente il Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali dei dipendenti pubblici. Tale decreto proroga a tutto il 2014 il blocco delle retribuzioni del Pubblico Impiego, originariamente previsto per il solo triennio 2011-2013 dall'articolo 9, commi 1, 2, nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La riproposizione letterale della predetta norma perpetuerà, anche nei confronti dei docenti universitari (professori e ricercatori di ruolo), oltre che il blocco del

meccanismo automatico dell'adeguamento annuale ISTAT delle retribuzioni, il blocco degli scatti biennali previsti dall'art. 36 del DPR 382/1980, senza alcuna possibilità di recupero degli scatti perduti alla fine del quadriennio.

Orbene, contro gli effetti del blocco degli stipendi ai docenti e ai ricercatori universitari, nella parte in cui gli stessi incidono sul blocco degli scatti, è stato proposto ricorso di incostituzionalità. Si rammenta che già con precedente decisione della suprema Corte era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni normative nei confronti del personale e della magistratura ordinaria.

Sebbene non siano stati ancora esattamente quantificati i possibili effetti sulle retribuzioni, è facile intuire che, ove il ricorso dovesse essere accolto e la norma sul blocco degli scatti ai docenti e ai ricercatori dovesse essere dichiarata incostituzionale, in assenza di un apposito intervento da parte del Ministero, che ne consenta la copertura mediante apposito finanziamento straordinario (come purtroppo in altre circostanze di è dovuto constatare), le ricadute sul bilancio di questa, come di altre Università, potrebbero risultare "devastanti".

Per gli oneri che potrebbero scaturire a fronte del succitato ricorso, stante l'aleatritietà che la decisione che l'organo costituzionale adito potrà adottare, non si è provveduto ad iscrivere alcuna previsione nell'apposito fondo per oneri e rischi.

Trasferimenti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari

Nelle more della quantificazione dei fondi per la corresponsione del trattamento economico al personale conferito in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del lodo arbitrale depositato a questa Amministrazione in data 20 aprile 2012, per il periodo maggio 2012 - dicembre 2013, nel bilancio vincolato sono stati iscritti (Capp. di entrata 102320 – 102330 – 102340), gli importi comunicati dall'Azienda Ospedaliera con nota prot. n. 74568 – VIII del 14/11/2012.

Si deve, in questa sede, evidenziare come la sottoscrizione, avvenuta in data 30/10/2013, dell'atto di intesa tra questa Università e l'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/11/2013, abbia posto rimedio all'ultradecennale contenzioso tra Ateneo e Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, concernente il trattamento economico spettante al personale che presta attività assistenziale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. L'atto d'intesa, nel recepire le statuizioni del lodo arbitrale, ha ridefinito il saldo dell'obbligazione monetaria, dall'anno 2000 alla data del 30.4.2012, che l'Azienda deve corrispondere all'Università, nella misura complessiva di 43.535.373,01 milioni di euro. Il soddisfacimento di tale obbligazione ha consentito l'integrale recupero dei crediti vantati nei confronti della medesima Azienda, concernenti i pagamenti anticipati da questo Ateneo nel predetto periodo a titolo di acconti al personale avente titolo, nella misura complessiva di circa 17 milioni di euro, riducendo sensibilmente l'attuale massa dei residui attivi. Per la quota residua del fondo, necessaria alla corresponsione degli emolumenti al personale avente titolo, si provvederà a proporre apposita variazione del bil. di previsione dell'anno in corso. Preme qui far osservare che il recupero, secondo quanto statuito dall'arbitro unico, è avvenuta anche con riferimento al personale tecnico amministrativo (Categorie B, C e D), che dalla data di deposito del lodo e in ossequio alla statuizioni ivi contenute non risulta più destinatario di alcun trattamento economico aggiuntivo, **stante la non ripetibilità delle somme comunque percepite fino alla predetta data (20/04/2013)** e l'obbligo, posto a carico dell'Azienda Ospedaliera, di provvedere al relativo rimborso.

Per quanto attiene, invece, alla previsione del Cap. di entrata 102350 *“Trasferimenti dall’Azienda Policlinico compensi ai dirigenti medici, sanitari e personale tecnico amministrativo”*, le cui disponibilità sono preordinate ad alimentare gli stanziamenti di spesa per turni, guardie, reperibilità e straordinario, si precisa che - per le motivazioni che di seguito saranno evidenziate - l’accertamento delle relative somme ed il conseguente pagamento, in anticipazione, degli emolumenti a favore del personale, sono subordinati alla risoluzione della controversia di recente insorta con l’Azienda Ospedaliera.

Come noto, l’Ateneo, nella sua qualità di datore di lavoro, corrisponde al personale in attività assistenziale, a titolo di mera anticipazione, salvo rendicontazione e successivo recupero dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, i compensi correlati alle particolari condizioni di lavoro (come sopra evidenziato, turni, guardie, reperibilità, straordinari, etc.). Si deve in questa sede far rilevare che con nota prot. n. 85650 del 22 ottobre 2013, a firma del Direttore Generale, Dott. Vitangelo Dattoli, l’Azienda ha comunicato che *“non può continuare a rimborsare a codesta Università i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, stante l’assenza di un controllo automatizzato dell’orario di lavoro”*. Ed ancora, la stessa ha riferito di non aver potuto dar seguito alla propria deliberazione (n. 545), concernente il rimborso dei compensi legati alle particolari condizioni di lavoro corrisposti dall’Ateneo al proprio personale in attività assistenziale nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012. Tanto poiché tale *“deliberazione, nel frattempo, è stata oggetto di severe, **quanto condivisibili** censure da parte del Collegio Sindacale di questa Azienda (verbale del 17.6.2013), che in estrema sintesi ha prefigurato che <<... il pagamento disposto nella evidente carenza dei presupposti di legge si ripercuote e comporta, per invalidità derivata, che i vizi originari inficiano il fatto di gestione riconducibile a codesta Azienda>>, riferendosi proprio al fatto che i compensi deliberati si riferiscono a prestazioni di lavoro la cui erogazione non è stata rilevata con sistemi di controlli oggettivi, cioè informatici”*. La predetta comunicazione ha fatto venir meno gli imprescindibili presupposti giuridici (certezza ed esigibilità), che giustifichino l’accertamento di ulteriori crediti nei confronti dell’Azienda ospedaliera, in misura corrispondente alle anticipazioni dei pagamenti mensili dei compensi in argomento, stante l’asserita assenza di *“sistemi di controllo oggettivi, cioè informatici”* delle prestazioni eseguite. Per tale ragione, il Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie si è visto costretto a sospendere il pagamento già dalla mensilità di novembre 2013. Con nota prot. n. 70471 del 31/10/2013, il Dirigente del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie ha segnalato, per gli opportuni provvedimenti, tale circostanza al competente Dipartimento Affari Generali e Sanità (Area per i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale), oltre che al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari. Tanto al fine di adottare i conseguenti, urgenti interventi volti a superare le criticità evidenziate in ordine ai rimborsi delle prestazioni in argomento, anche a fronte dell’esigenza di poter ripristinare, a favore degli aventi titolo, le anticipazioni dei pagamenti delle prestazioni di fatto eseguite, con contestuale (legittima) iscrizione dei relativi crediti nei confronti dell’Azienda Ospedaliera. Con nota prot. n. 80129 del 6 dicembre 2013, predisposta dal Dipartimento Affari Generali e Sanità, è stato comunicato al Direttore Generale dall’Azienda Ospedaliera Universitaria, tra gli altri, che *“la rilevazione automatica dell’orario di servizio del personale docente medico e sanitario conferito in convenzione è stata avviata da questa Amministrazione - in una fase preliminare ed ovviamente sperimentale - a partire da luglio 2010, sulla base delle determinazioni assunte dai competenti Organi di Governo di Ateneo e dei conseguenti accordi intercorsi tra i due Enti.*

La corrispondenza nel tempo intercorsa, come evidenziato nel corso del succitato incontro (riunione del 28/11/2013), ha fornito ampie assicurazioni sulla puntuale attuazione da parte della Scrivente degli stessi accordi. Tanto si ribadisce al precipuo fine di soddisfare "... l'aspetto essenziale della questione ..." rimarcato da codesta Azienda nella nota che si riscontra, e cioè che " ... i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro del personale universitario in attività assistenziale (guardie, disponibilità, etc)..." non possono essere corrisposti "... se le correlate prestazioni, nella loro durata, non sono documentate informaticamente, vale a dire se il personale che eroga quelle specifiche prestazioni non ne registri la sua presenza tramite l'orologio marca tempo".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo integrale della predetta nota.

Preme qui osservare che poiché, ad oggi, l'Azienda Ospedaliera – anche a fronte dei chiarimenti forniti con la predetta nota – non ha ancora provveduto a revocare la propria precedente decisione di sospendere i rimborsi delle spese in argomento, l'accertamento delle entrate nel corso dell'anno 2014 del Cap. 102350 "Trasferimenti dall'Azienda Policlinico compensi ai dirigenti medici, sanitari e personale tecnico amministrativo" e il pagamento dei correlati emolumenti al personale avente titolo, saranno subordinati alla compiuta definizione della argomentata controversia.

Bari, 16/12/2013

Il Dirigente
(Dott. Sandro Spataro)

Il Direttore Generale
(Avv. Gaetano Prudente)

Il Rettore
(Prof. Antonio Felice Uricchio)